

**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI****AVVERTENZA**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

**Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

Nome e Cognome: **Andrea Ghizzoni** (Broker Sez. B)  
(X) Responsabile dell'attività di distribuzione

**Iscritto al RUI**

Sezione B Numero B000589804  
Data iscrizione 1/12/2022

**Dati del Broker che intermedia il contratto:**

Denominazione sociale	<b>Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. con socio unico</b>
Sede legale e operativa	Via Sannio, 3 • 20137 Milano
N° Iscriz. RUI/Sez. B	B000480264
Data iscrizione	13/02/14
Sito Internet	<a href="http://www.traveleasy.it">www.traveleasy.it</a> <a href="http://www.facile.it">www.facile.it</a> <a href="http://www.assicurazione.it">www.assicurazione.it</a> <a href="http://www.saturno.it">www.saturno.it</a>
Telefono	02.5555111
PEC	<a href="mailto:facile.it-broker@pec.it">facile.it-broker@pec.it</a>
e-mail	<a href="mailto:servizioclienti@facile.it">servizioclienti@facile.it</a>

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario sopra forniti possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it))**

**L'istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS: Via del Quirinale 21 - 00187 Roma**

**Sezione II – Informazioni sul modello di distribuzione**

Facile.it agisce su incarico del cliente.

**Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

- Facile.it non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.
- Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.

#### **Sezione IV – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza**

Facile.it non fornisce consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, commi 3 e 4, del Codice.

Facile.it distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

La comparazione delle polizze assicurative avviene tra i soli prodotti delle imprese con cui Facile.it ha stipulato accordi di partnership che prevedono il riconoscimento di compensi in relazione all’attività svolta.

#### **Sezione V – Informazioni relative alle remunerazioni**

Le provvigioni previste per il presente contratto sono calcolate in misura percentuale rispetto al premio netto di polizza e sono incluse nello stesso. L’importo esatto delle provvigioni è rilevabile dal preventivo o dallo stesso contratto.

Tale informativa è relativa ai compensi percepiti complessivamente con eventuali altri intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo. Detti compensi possono prevedere, in aggiunta ad una remunerazione base, una remunerazione riconosciuta al raggiungimento di variabili e/o risultati predeterminati e collegati al portafoglio clienti.

#### **Sezione VI – Informazioni sul pagamento dei premi**

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. strumenti di pagamento elettronici (tra cui anche Scalapay, Paypal e Klarna);
2. Mooney.

L’Impresa di assicurazione emittente non ha concesso al Broker ed ai suoi collaboratori per l’autorizzazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati per suo conto. In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito all’intermediario o ad un suo collaboratore non ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell’art. 118 Codice delle Assicurazioni.

#### **Sezione VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente**

a. L’attività di distribuzione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.

b. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa preponente o all’intermediario. Per i reclami all’intermediario può rivolgersi a mezzo posta ovvero e-mail, ai seguenti recapiti: [Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., Ufficio Reclami](mailto:Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A., Ufficio Reclami), Via Sannio 3, 20137 Milano – e-mail: [reclami@facile.it](mailto:reclami@facile.it). Per i reclami all’impresa preponente si fa rinvio ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo. Qualora il contraente non dovesse essere soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, ha altresì la facoltà di rivolgersi all’IVASS quanto indicato nel DIP Aggiuntivo.

c. Il contraente ha la facoltà di:

- presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’intermediario e/o all’impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

- nonché di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.

**d.** Gli assicurati hanno altresì la facoltà di rivolgersi al **Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione** istituito presso la Consap, Via Yser 14,00198 Roma, telefono 06.857961 per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

### **Sezione VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico**

L'Intermediario comunica al contraente/assicurato che:

**a.** può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 il quale prevede che, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell'ambito di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini:

- non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta (di seguito le "Informazioni"). Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le Informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
- È fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari.
- Qualora le Informazioni siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il termine stabilito nel primo punto. A tal fine, il contraente invia tempestivamente alla banca, all'istituto di credito, all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione che attesta l'avvenuto oblio oncologico. Tale certificazione è rilasciata secondo le disposizioni del decreto del 5 luglio 2024, ovvero a seguito di presentazione di istanza secondo le modalità e come da modello allegato 1 di cui al citato decreto.
- I distributori procedono alla cancellazione delle Informazioni entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico, adoperandosi per assicurare che la cancellazione sia svolta in modo effettivo ed estesa ad ogni raccolta informatica o cartacea.

Per tutte le pertinenti informazioni si rinvia alla lettura del DIP aggiuntivo.

**b.** le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente/assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.